



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI DEL PALAZZO CONSILIARE DA ADIBIRE A MOSTRE ED EVENTI DI CARATTERE TEMPORANEO AVENTI FINALITÀ SOCIALI, CULTURALI, ARTISTICHE, FILANTROPICHE E DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Art. 1 Finalità

1. Il Consiglio regionale della Sardegna, nel rispetto delle norme di sicurezza e compatibilmente con le esigenze di carattere istituzionale, concede gratuitamente gli spazi interni ed esterni del palazzo consiliare, sito a Cagliari, in via Roma n. 25, per l'allestimento di mostre ed eventi culturali senza scopo di lucro su temi e finalità sociali, culturali, artistiche, filantropiche e di divulgazione scientifica che l'Ufficio di presidenza del Consiglio, a propria discrezione, intende valorizzare.

Art. 2 Natura dei soggetti richiedenti e delle iniziative

1. Possono richiedere la concessione per l'allestimento di una mostra o di un evento presso il palazzo del Consiglio regionale della Sardegna gli Enti o le Associazioni senza scopo di lucro che, per statuto, perseguono finalità sociali, culturali, artistiche, filantropiche e di divulgazione scientifica.

2. Sono esclusi gli Enti o le Associazioni che perseguono finalità politiche, partitiche o sindacali.

3. L'iniziativa per la quale si richiede la concessione a titolo gratuito non deve avere scopo di lucro.

Art. 3 Modalità per la richiesta e fase istruttoria

1. La richiesta dell'utilizzo degli spazi interni, limitati all'ingresso posto al piano terreno della via Roma, o al piazzale esterno, sito nella via Sardegna, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, va formalmente indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, all'indirizzo di posta elettronica presidenzaconsiglio@consregsardegna.it tramite compilazione del modulo, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, a cui va allegato il programma dell'iniziativa con le relative finalità, la richiesta della durata della concessione degli spazi,

lo statuto dell'associazione/ente richiedente, la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante e le altre dichiarazioni presenti nel modulo medesimo.

2. In caso di utilizzo di immagini, i richiedenti allegano alla modulistica alcune riproduzioni delle medesime al fine di fornire utili informazioni sulla loro tipologia. In ogni caso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'atto dell'allestimento, si riserva di richiedere all'ente o associazione, la rimozione di singole immagini, didascalie e altri contenuti, non ritenuti consoni alle proprie finalità istituzionali o ritenuti lesivi del decoro e del prestigio dell'Istituzione.

3. Al termine della fase istruttoria, finalizzata a verificare l'esatta compilazione della modulistica e la completezza e chiarezza della documentazione da allegare, la richiesta degli spazi di cui al comma 1 è sottoposta dal Presidente del Consiglio regionale alla valutazione discrezionale dell'Ufficio di Presidenza.

4. Entro trenta giorni dalla data di invio della mail contenente il modulo della richiesta, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, viene data comunicazione al richiedente della concessione degli spazi o del suo diniego. La comunicazione può contenere eventuali modifiche, formulate dall'Ufficio di presidenza, vertenti sulle modalità di svolgimento o su altri aspetti organizzativi relativi alla mostra o all'evento; tali modifiche si intendono accettate dal richiedente se non pervengono osservazioni nei successivi dieci giorni dall'invio.

5. Prima dell'allestimento spettano al richiedente i seguenti oneri:

- a. munirsi delle autorizzazioni delle Amministrazioni competenti, eventualmente richieste per legge in relazione ai contenuti della mostra o dell'evento, nonché di quelle obbligatorie al rispetto della normativa in materia di incolumità, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi;
- b. stipulare a proprie spese una polizza assicurativa a tutela degli organizzatori, degli ospiti della mostra o dell'evento nonché degli oggetti di cui si compongono gli allestimenti;
- c. trasmettere tempestivamente copia di ciascuna delle autorizzazioni di cui al punto a e dei contratti di cui al punto b, all'indirizzo di posta certificata del Consiglio regionale consiglioregionale@pec.crsardegna.it

6. Non si procede all'allestimento in caso di mancato adempimento di tutti gli oneri di cui al comma 5.

Art. 4

Modalità di allestimento, di durata e di esposizione

1. Gli allestimenti delle mostre e degli eventi, quali pannelli espositivi, sedie, tavoli, dépliant, brochure, impianti microfonici, impianti di amplificazione e di illuminazione, e qualsiasi altra suppellettile, devono essere forniti e messi in posa dall'ente o associazione

richiedente e non comportano alcun onere di carattere finanziario a carico del Consiglio regionale della Sardegna.

2. Le manifestazioni culturali che si svolgono negli spazi esterni non possono avere carattere permanente e in ogni caso non possono comportare la presenza di allestimenti che richiedano la sorveglianza notturna.

3. Gli orari di accesso al pubblico per le mostre organizzate negli spazi interni e per gli eventi organizzati negli spazi esterni devono essere previamente concordati con l'Amministrazione consiliare. Per ragioni di carattere istituzionale o di sicurezza o per altre esigenze, anche momentanee, che si manifestano nel corso del periodo della concessione, il Consiglio regionale può richiedere il contingentamento del numero dei visitatori della mostra o dei partecipanti all'evento o la sospensione temporanea della mostra o dell'evento.

4. Al fine di garantire la custodia e la sorveglianza delle suppellettili di cui si compongono gli allestimenti, nonché l'ordinato svolgimento della mostra o dell'evento, durante gli orari di apertura al pubblico della mostra o dell'evento è obbligatoria la presenza degli organizzatori o di loro rappresentanti, quali responsabili dell'attività di custodia, sorveglianza e ordinato svolgimento, muniti di apposito cartellino di riconoscimento, fornito a cura e spese dell'associazione o ente che organizza. Il numero di tali addetti deve essere proporzionalmente adeguato al numero dei visitatori/partecipanti.

5. La durata della concessione gratuita degli spazi, risultante dalla richiesta, può essere in ogni momento modificata su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, per esigenze di carattere istituzionale.

6. Il giorno della scadenza della concessione gli organizzatori delle mostre e degli eventi si impegnano a liberare gli spazi utilizzati per l'allestimento e a lasciare gli stessi nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati.

Art. 5

Esenzione da responsabilità

1. Il Consiglio regionale della Sardegna non è responsabile di eventuali danneggiamenti, deterioramenti o furti delle suppellettili, funzionali agli eventi, che siano direttamente imputabili alla carenza di sorveglianza da parte degli organizzatori e dei loro collaboratori.